

## Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge apporta modifiche allo Statuto della Regione Liguria con la finalità di introdurre un'innovazione di natura organizzativa e funzionale.

In particolare, il disegno di legge, come già avvenuto in diversi altri ordinamenti regionali, si propone di introdurre nello Statuto regionale la figura del Sottosegretario con compiti di supporto al Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni ed altri compiti specifici ad essi demandati.

Il suddetto intervento normativo risulta coerente ed attua quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione, il quale statuisce che ogni Regione, con lo Statuto, determina, in armonia con la Costituzione, la propria forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, assegnando dunque alla fonte statutaria regionale la competenza nella materia, riconoscendole un'ampia autonomia con particolare riguardo all'organizzazione interna.

L'introduzione nell'ordinamento regionale della figura del Sottosegretario costituisce esercizio della suddetta competenza statutaria, intervenendo in materia di "forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" della Regione.

Ai sensi della disposizione costituzionale sopra citata l'esercizio della competenza statutaria incontra quale unico limite quello dell'"*armonia con la Costituzione*". Tale formulazione - scaturita con la riforma del Titolo V dalla modifica dell'originario testo che richiedeva altresì l'*armonia con le leggi della Repubblica* - unitamente all'eliminazione dei previgenti vincoli e dell'approvazione della legge statutaria con legge statale - costituisce espressione della precisa scelta della riforma costituzionale di riconoscere lo Statuto regionale quale manifestazione fondamentale dell'autonomia regionale ai sensi dell'art. 114 Cost. in quanto indirizzato ad esprimere peculiarità dell'ente e della collettività regionale.

In particolare, l'introduzione della figura del Sottosegretario non incide né sul tipo né sul numero degli organi regionali (Consiglio, Giunta e Presidente) costituzionalmente previsti, costituendo invece determinazione in merito all'organizzazione e funzionamento dell'Ente. Il Sottosegretario, infatti, costituisce figura di assistenza e supporto al Presidente coadiuvandolo nell'espletamento delle sue funzioni. A tal fine, coerentemente, ad esempio, può partecipare alle sedute della Giunta -limitatamente alla trattazione delle questioni afferenti alle proprie attribuzioni- ma è escluso il diritto di voto, circostanza che connota tale figura delineandone limiti e prerogative.

Il Disegno di legge, in quanto finalizzato ad introdurre modifiche nell'ambito dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento fissati dallo Statuto, comporta -per sua natura- neutralità finanziaria, limitandosi ad istituire la nuova figura del Sottosegretario, definendone ruolo e funzioni e stabilendo che il trattamento economico è fissato dalla legge regionale con riferimento a quanto stabilito per i consiglieri regionali. Inoltre, laddove i sottosegretari siano individuati tra soggetti che ricoprono anche la carica di Consigliere

regionale a questi non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella spettante per l'espletamento della carica consiliare.

#### Relazione articolata

L'articolo 1 introduce nel testo dello Statuto regionale un nuovo articolo, 41 bis (Sottosegretari), che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di nominare fino a quattro Sottosegretari.

I Sottosegretari, che potranno essere scelti anche tra i Consiglieri regionali, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e partecipano alle sedute della Giunta regionale - limitatamente alla trattazione delle questioni afferenti alle proprie attribuzioni- senza diritto di voto. Ai Sottosegretari possono essere affidati, altresì, specifici compiti e attribuzioni.

Possono, ad esempio, partecipare a riunioni istituzionali, seguire specifiche questioni con facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli. Infine, possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni e interpellanze dinanzi al Consiglio regionale.

Il trattamento economico dei Sottosegretari è fissato con legge regionale con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali, mentre ai Sottosegretari che siano anche Consiglieri regionali non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella spettante in qualità di Consigliere regionale. Viene infine esteso ai Sottosegretari il regime di ineleggibilità e incompatibilità previsto per i Consiglieri regionali.

Diverse Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana, Piemonte) hanno previsto nei propri Statuti la figura del Sottosegretario delegato senza incorrere in rilievi in ordine alla legittimità costituzionale delle suddette disposizioni.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria specificando che la modifica statutaria, per sua natura, comporta neutralità finanziaria.

## Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Dopo l'articolo 41 della legge statutaria 1/2005, è inserito il seguente:

### “Articolo 41 bis (Sottosegretari)

1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a quattro Sottosegretari che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Con il decreto di nomina sono determinati compiti e attribuzioni dei Sottosegretari che possono essere nominati anche tra i Consiglieri regionali.
2. I Sottosegretari in particolare:
  - a) possono essere incaricati dal Presidente di seguire specifiche questioni ed hanno facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni loro attribuite;
  - b) partecipano alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, limitatamente alla trattazione delle questioni afferenti alle proprie attribuzioni e senza diritto di voto;
  - c) possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni ed interpellanze dinanzi al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.
3. Il trattamento economico dei Sottosegretari è fissato dalla legge regionale con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali. Ai Sottosegretari che siano Consiglieri regionali non spetta alcuna indennità aggiuntiva oltre a quella spettante in qualità di Consigliere regionale. Ai Sottosegretari si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.”.

## Articolo 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge statutaria, per sua natura, comporta neutralità finanziaria.